

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2199/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce**..... 3

- Regolamento (CE) n. 2201/97 della Commissione, del 5 novembre 1997, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero..... 5

- Regolamento (CE) n. 2202/97 della Commissione, del 5 novembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 7

- Regolamento (CE) n. 2203/97 della Commissione, del 5 novembre 1997, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 9

- Regolamento (CE) n. 2204/97 della Commissione, del 5 novembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10

Commissione

97/747/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale⁽¹⁾..... 12**

97/748/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1997, relativa all'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di alcune specie di piante da frutto in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CE del Consiglio 16**

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- * **Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 166/97/COL, del 17 giugno 1997, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1997 17**
- * **Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 167/97/COL, del 17 giugno 1997, concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 26**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2199/97 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 2201/96 ⁽⁴⁾ stabilisce nell'allegato III la ripartizione dei pomodori freschi per Stato membro e gruppi di prodotti per le campagne 1997/1998 e 1998/1999; che, nel caso della Francia, al fine di adeguare la quota di pomodori pelati interi in conserva e quella di altri prodotti al fabbisogno delle industrie di trasformazione, è opportuno ridurre di 15 000 tonnellate la quota di pomodori pelati interi in conserva e di aumentare di 15 000 tonnellate quella relativa ad altri prodotti; che è quindi opportuno adeguare i quantitativi totali di questi due prodotti indicati all'articolo 6, paragrafo 2 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«— pomodori pelati interi in conserva:

1 321 119 tonnellate

— altri prodotti:

929 890 tonnellate.»

2) L'allegato III è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO III

Ripartizione dei pomodori freschi per Stato membro e gruppi di prodotti per le campagne 1997/1998 e 1998/1999

(tonnellate)

Stato membro	Concentrato di pomodoro	Pomodori pelati interi in conserva	Altri prodotti	Totale
Francia	278 691	36 113	54 804	369 608
Grecia	999 415	17 355	32 161	1 048 931
Italia	1 758 499	1 090 462	622 824	3 471 785
Spagna	664 056	166 609	175 799	1 006 464
Portogallo	884 592	10 580	44 302	939 474
Totale	4 585 253	1 321 119	929 890	6 836 262*

⁽¹⁾ GU C 266 del 3. 9. 1997, pag. 17.

⁽²⁾ Parere reso il 22 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 29 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2200/97 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1997

relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il mercato comunitario delle mele, delle pere, delle pesche e delle nettarine continua ad essere caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che, data questa situazione, appare necessario ripristinare ed estendere alle pere le azioni di risanamento della produzione comunitaria avviate per le campagne dal 1990/1991 al 1994/1995 per le mele e per la campagna 1995 per le pesche e pesche noce;

considerando che occorre limitare le superfici ammesse al beneficio di tale azione escludendo i frutteti meno produttivi; che è necessario effettuare una ripartizione delle superfici tra gli Stati membri, in base all'estensione dei frutteti rispettivi, alla produzione e ai ritiri di ogni Stato membro; che tale ripartizione deve poter essere modificata, in modo da ottimizzare la superficie da sottoporre ad estirpazione; che è inoltre necessario permettere agli Stati membri di determinare le regioni in cui si applica tale programma e le condizioni di applicazione, per evitare che la sua attuazione perturbi l'equilibrio economico ed ecologico di alcune regioni;

considerando che l'importo del premio unico deve essere stabilito tenendo conto sia del costo delle operazioni di estirpazione, sia della perdita di reddito per il produttore;

considerando che il premio all'estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato; che occorre prevedere che tale misura sia finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I produttori comunitari di mele, di pere, di pesche (comprese le pesche noce), beneficiano a loro richiesta e alle condizioni definite nel presente regolamento, di un premio unico all'estirpazione dei frutteti coltivati a mele diverse dalle mele per sidro, a pere diverse dalle pere per

sidro, a pesche e pesche noce, per la campagna 1997/1998.

2. Il premio dell'estirpazione è concesso per l'estirpazione di una superficie massima di 10 000 ettari per gruppo di prodotti, mele e pere, da un lato, e pesche e pesche noce dall'altro, ripartiti come segue:

Stati membri	Mele e pere (ha)	Pesche e pesche noce (ha)
Belgio	435	p.m.
Danimarca	30	—
Germania	1 100	10
Grecia	640	3 770
Spagna	1 305	1 640
Francia	2 820	1 100
Irlanda	10	—
Italia	2 275	3 260
Lussemburgo	10	—
Paesi Bassi	545	p.m.
Austria	150	20
Portogallo	325	200
Finlandia	10	—
Svezia	40	—
Regno Unito	305	—

La ripartizione di cui sopra può essere modificata dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, per ottimizzare la superficie che può beneficiare di un premio di estirpazione, limitatamente alle superfici massime di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri:

- designano, tenendo conto di criteri economici ed ecologici, le regioni in cui è concesso il premio di estirpazione,
- definiscono le condizioni miranti in particolare a garantire l'equilibrio economico ed ecologico delle regioni interessate,
- possono designare categorie prioritarie di produttori in base a criteri obiettivi stabiliti d'intesa con la Commissione.

Essi comunicano tali regioni, condizioni e, se del caso, categorie alla Commissione dal momento della loro adozione o designazione.

⁽¹⁾ GU C 124 del 21. 4. 1997, pag. 26.

⁽²⁾ Parere espresso il 24 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Uno Stato membro può non designare alcuna regione. In tal caso lo comunica alla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di:

- a) estirpare o far estirpare in una sola volta, entro una data stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 6, tutto o parte del suo frutteto coltivato a mele, pere, pesche o pesche noce, a condizione che la superficie estirpata sia pari almeno a 0,5 ettari per frutteto coltivato a mele e a pere sia pari almeno a 0,4 ettari per i frutteti coltivati a pesche e a pesche noce;
- b) non effettuare impianti di meli, peri, peschi e pesche noce, in base alle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del presente regolamento e per entrambi i gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per «frutteto» si intende l'insieme delle particelle piantate dell'azienda, aventi una densità pari o superiore a trecento alberi all'ettaro. Tuttavia tale densità minima è ridotta a 150 alberi per ettaro per le particelle piantate a mele della varietà annurca.

Articolo 3

L'importo del premio è fissato tenendo conto in particolare delle spese di estirpazione e della perdita di reddito

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

subita dai produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione.

Articolo 4

Gli Stati membri si accertano che il beneficiario del premio di estirpazione osservi gli impegni di cui all'articolo 2. Essi adottano le misure complementari necessarie a garantire, in particolare, il rispetto delle disposizioni che disciplinano il presente regime. Essi comunicano alla Commissione le misure così adottate.

Articolo 5

Le misure previste dal presente regolamento sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (¹). Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 6

L'importo del premio di estirpazione e le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (²).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

(²) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2201/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1997

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,99	—	0,22
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,07	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2202/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1997.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	37,31 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	33,04 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	37,31 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	33,04 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4056
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	40,56
1701 99 10 9910	39,52
1701 99 10 9950	39,52
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4056

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2203/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1997

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quattordicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,827 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 2204/97 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	064	57,0
	204	50,6
	999	53,8
0709 90 79	052	69,2
	999	69,2
0805 20 31	204	75,6
	999	75,6
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	64,6
	999	64,6
0805 30 40	052	86,5
	388	53,7
	524	67,8
	528	49,4
	999	64,4
	0806 10 50	052
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	064	62,8
	400	226,7
	999	130,6
	060	44,7
	064	44,6
	400	88,1
	404	86,7
	528	52,4
0808 20 67	999	63,3
	052	101,1
	064	77,7
	400	98,0
	999	92,3

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1997

che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'allegato IV della direttiva 96/23/CE fissa i livelli e le frequenze di campionamento per gli animali vivi e per taluni prodotti di cui all'allegato II della medesima e affida alla Commissione il compito di fissare tali livelli e frequenze per alcuni altri prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽³⁾, stabilisce nell'allegato B i contributi intesi ad assicurare lo svolgimento dei controlli sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale previsti dalla direttiva 96/23/CE;

considerando che, sulla base all'esperienza acquisita in virtù delle attuali disposizioni nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro delle norme comunitarie in vigore, i livelli e le frequenze di campionamento dovrebbero essere stabiliti per i prodotti di origine animale non ancora indicati nell'allegato IV della direttiva 96/23/CE;

considerando che i livelli e le frequenze del prelievo di campioni fissati nella presente decisione debbono essere inseriti nei piani nazionali di controllo dei residui, che gli

Stati membri debbono presentare prima del 31 marzo 1999 e non oltre il loro aggiornamento previsto per il 1999;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I livelli e le frequenze di prelievo di campioni per il controllo di talune sostanze e di loro residui nel latte, nelle uova, nelle carni di coniglio e di selvaggina di allevamento e in libertà nonché nel miele, sono fissati nell'allegato della presente decisione che completa i livelli e le frequenze del prelievo di campioni fissati nell'allegato IV della direttiva 96/23/CE.

Articolo 2

I livelli e le frequenze di cui all'articolo 1 debbono essere rispettati nei piani aggiornati di controllo dei residui presentati dagli Stati membri per il 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

CAPITOLO 1

LATTE

1. Latte vaccino

A. *Requisiti per il campionamento*

- Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l'azienda di origine del latte.
- I campioni, a scelta degli Stati membri, possono essere prelevati:
 - a) o a livello dell'azienda, dal serbatoio di raccolta;
 - b) o a livello dell'industria casearia, prima di scaricare l'autocisterna per il trasporto del latte alla rinfusa.
- Una deroga al suindicato principio della rintracciabilità fino all'azienda d'origine può essere ammessa per le sostanze o i residui di cui all'allegato I, categorie B 3) a), b), c) della direttiva 96/23/CE del Consiglio.
- I campioni possono essere prelevati unicamente da latte crudo.

Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati.

B. *Livello e frequenza di campionamento*

Il numero di campioni raccolto ogni anno è pari a 1 su 15 000 tonnellate della produzione annua, con un minimo di 300 campioni.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

- a) nel 70 % dei campioni deve essere ricercata la presenza di residui di medicinali veterinari; in tal caso, in ogni campione debbono essere ricercate come minimo quattro diverse sostanze di almeno tre delle seguenti categorie di cui all'allegato I della direttiva: A 6), B 1), B 2) a), B 2) e);
- b) nel 15 % dei campioni deve essere ricercata la presenza dei residui di cui all'allegato I, categoria B 3) della direttiva 96/23/CE;
- c) il rimanente 15 % sarà attribuito in base alla situazione dello Stato membro.

2. Latte di altre specie animali (ovini, caprini, equini)

Il numero di campioni per il latte di tali specie è determinato da ciascuno Stato membro in base al livello di produzione e ai problemi individuati. Detti campioni devono essere inclusi nel piano di prelievo, come campioni supplementari rispetto ai campioni di latte vaccino.

CAPITOLO 2

UOVA

1. Uova di gallina

A. *Requisiti per il campionamento*

- Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l'azienda di produzione delle uova.
- I campioni, a scelta degli Stati membri, possono essere prelevati:
 - a) a livello dell'azienda,
 - b) a livello del centro di condizionamento.
- Un campione è costituito da dodici uova almeno, o più se richiesto dai metodi di analisi.

B. *Livello e frequenza di campionamento*

Il numero di campioni raccolti ogni anno deve essere almeno pari a 1 su 1 000 tonnellate di produzione annua di uova destinate al consumo, con un minimo di 200 campioni. La suddivisione dei campioni può essere decisa da ciascuno Stato membro in base alla struttura della propria industria del settore, in particolare per quanto riguarda il livello di integrazione.

Il 30 % almeno dei campioni deve essere prelevato da centri di condizionamento che presentano la più significativa percentuale di uova destinate al consumo umano.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

- nel 70 % dei campioni deve essere ricercata la presenza di almeno una sostanza delle seguenti categorie di cui all'allegato II della direttiva 96/23/CE: A 6), B 1) e B 2) b);
- il restante 30 % può essere attribuito a seconda della situazione dello Stato membro in questione, ma deve includere alcune analisi per la ricerca delle sostanze di cui alla categoria B 3) a) dell'allegato I.

2. Uova di altre specie di pollame

Il numero di campioni per dette specie deve essere determinato da ciascuno Stato membro in base al livello produttivo e ai problemi individuati. I campioni di uova di queste specie devono essere inclusi nel piano di prelievo, come campioni supplementari rispetto ai campioni di uova di gallina.

CAPITOLO 3

CARNI DI CONIGLIO E CARNI DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E IN LIBERTÀ

1. Carni di coniglio

A. *Requisiti per il campionamento*

A seconda delle esigenze dei metodi analitici, un campione comprende uno o più animali dello stesso produttore.

- Ciascun campione ufficiale deve essere prelevato dalle competenti autorità ufficiali in modo che sia sempre possibile rintracciare l'azienda d'origine dei conigli.
- A seconda della struttura del settore produttivo in ciascuno Stato membro, i campioni possono essere prelevati:
 - a) a livello dell'azienda,
 - b) a livello degli stabilimenti di macellazione riconosciuti [definiti nella direttiva 91/495/CEE del Consiglio ⁽¹⁾].

Fatte salve le disposizioni della direttiva 96/23/CE, a livello di azienda possono essere prelevati alcuni altri campioni di acqua di abbeveraggio e di mangimi per la ricerca di sostanze vietate.

B. *Livello e frequenza di campionamento*

Il numero di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 10 su 300 tonnellate di produzione annua (peso morto) per le prime 3 000 tonnellate e quindi di 1 sulle ulteriori sezioni di 300 tonnellate.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione (con riferimento all'allegato I della direttiva 96/23/CE):

- categoria A: 30 % del totale dei campioni
 - nel 70 % devono essere ricercate sostanze della categoria A 6),
 - nel 30 % devono essere ricercate sostanze delle altre sottocategorie della categoria A;
- categoria B: 70 % del totale dei campioni
 - nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 1),
 - nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 2),
 - nel 10 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 3).

La quota restante è attribuita in base alla situazione dello Stato membro.

Queste percentuali saranno rivedute entro due anni dalla data di adozione della presente decisione.

2. Carni di selvaggina d'allevamento

A. *Requisiti per il campionamento*

Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati.

I campioni devono essere prelevati a livello di unità di lavorazione. Per gli animali o per le carni deve essere sempre possibile rintracciare l'azienda di origine.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 96/23/CE, a livello di azienda possono essere prelevati alcuni altri campioni di acqua di abbeveraggio e di mangimi per la ricerca di sostanze vietate.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 100.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

- categoria A: 20 % del totale dei campioni, nella maggioranza dei quali devono essere ricercate le sostanze delle categoria A 5) e A 6);
- categoria B: 70 % del totale dei campioni, così suddiviso
 - nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 1),
 - nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 2) a) e b),
 - nel 10 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 2) c) ed e),
 - nel 30 % devono essere ricercate sostanze della categoria B 3).

La quota restante (10 %) è attribuita in base all'esperienza degli Stati membri.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati relativi alla rispettiva produzione annua di carni di selvaggina d'allevamento destinate al consumo umano. Sulla base di tali informazioni, le percentuali suindicate saranno rivedute entro un anno dalla data di adozione della presente decisione.

3. Carni di selvaggina in libertà**A. Requisiti per il campionamento**

Le dimensioni del campione dipendono dai metodi di analisi impiegati.

I campioni devono essere prelevati a livello di unità di lavorazione o di zona di caccia.

Per le carcasse deve essere possibile rintracciare la regione di origine.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 100.

I campioni debbono essere prelevati per l'analisi dei residui di elementi chimici.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati relativi alla rispettiva produzione annua di carni di selvaggina in libertà destinate al consumo umano. Sulla base di tali informazioni, le percentuali suindicate saranno rivedute entro un anno dalla data di adozione della presente decisione.

CAPITOLO 4**MIELE****A. Requisiti per il campionamento**

Le dimensioni del campione dipendono dalle esigenze dei metodi analitici.

I campioni possono essere prelevati in qualsiasi fase del ciclo produttivo, sempreché sia possibile rintracciare il produttore iniziale del miele.

B. Livello e frequenza di campionamento

Il numero di campioni da prelevare ogni anno deve essere di almeno 10 su 300 tonnellate di produzione annua per le prime 3 000 tonnellate e quindi di 1 sulle ulteriori sezioni di 300 tonnellate.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

- categorie B 1) e B 2) c): 50 % del totale dei campioni,
- categorie B 3) a), b), c): 40 % del totale dei campioni.

La quota restante (10 %) è attribuita in base all'esperienza degli Stati membri. Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di micotossine.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1997

relativa all'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di alcune specie di piante da frutto in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CE del Consiglio

(97/748/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/110/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che a norma della suddetta direttiva verranno effettuate negli Stati membri prove e analisi comparative su campioni per verificare che i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto dei generi e delle specie ivi elencati soddisfino le prescrizioni e le condizioni di cui alla stessa direttiva;

considerando che è indispensabile a tal fine, soprattutto nelle fasi iniziali di applicazione della direttiva, garantire che i campioni utilizzati per le prove e le analisi siano rappresentativi delle diverse zone di produzione dell'interna Comunità, almeno per alcune colture selezionate;

considerando che è pertanto necessario effettuare prove e analisi comparative comunitarie nel 1997/1998 su materiali di moltiplicazione e sulle piantine di fragole (Fragaria);

considerando che è necessario che tutti gli Stati membri partecipino alle prove e analisi comparative comunitarie, dato che i materiali di propagazione e le piante di fragole vengono di solito moltiplicate e commercializzate nel loro territorio, per garantire che ne vengano tratte conclusioni corrette;

considerando che le prove e le analisi comparative suddette serviranno ad armonizzare, in primo luogo, i

metodi tecnici di esame dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di queste specie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del 1997/1998 verranno effettuate prove e analisi comparative comunitarie su materiali di moltiplicazione e piantine di fragole (Fragaria).

2. Tutti gli Stati membri parteciperanno alle prove e analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di propagazione e le piante di fragole vengono di solito moltiplicate e commercializzate nel loro territorio.

Articolo 2

Le modalità per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie e la valutazione dei risultati verranno elaborate dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 39 dell'8. 2. 1997, pag. 22.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 166/97/COL

del 17 giugno 1997

concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari nel 1997

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 50 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 89/397/CEE del Consiglio relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

sentito il comitato EFTA per i prodotti alimentari che assiste la predetta Autorità,

considerando che per il corretto funzionamento dello Spazio economico europeo è necessario predisporre programmi coordinati di controllo alimentare all'interno del SEE;

considerando che tali programmi attribuiscono particolare importanza all'osservanza della legislazione vigente in materia alimentare in virtù dell'accordo SEE, nonché della tutela della salute pubblica, agli interessi dei consumatori e alla lealtà delle pratiche commerciali;

considerando che dalla contemporanea attuazione di programmi nazionali e di programmi coordinati si possono acquisire informazioni ed esperienze su cui basare i futuri controlli;

considerando che il Liechtenstein deve conformarsi, entro il 1° gennaio 2000, alle disposizioni degli atti di cui all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE; che deve adoperarsi al meglio per conformarsi, entro il 1° gennaio 1997, alle disposizioni degli atti di cui al suddetto capitolo; che pertanto il Liechtenstein è incluso nella presente raccomandazione per il 1997;

considerando che la Commissione europea, nella sua raccomandazione dell'8 gennaio 1997 relativa a un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1997 (GU L 22 del 24. 1. 1997, pagina 27), raccomanda che gli Stati membri dell'Unione europea attuino un programma corrispondente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che nel 1997 l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia raccolgano campioni ed effettuino analisi di laboratorio in ordine:

- a) alle aflatossine nelle spezie;
 - b) alla contaminazione di prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari.
1. Sebbene non siano state fissate percentuali di campionamento, il numero dei campioni prelevati deve essere tale da consentire una panoramica generale della situazione in questione in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia. Saranno fornite indicazioni sui metodi analitici da applicare.
 2. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia forniscono le informazioni richieste attenendosi al modello di formulario statistico in allegato per migliorare la comparabilità dei dati.

3. Aflatossine nelle spezie

Le spezie, in particolare il pepe, il peperoncino rosso, la noce moscata e la paprica in polvere possono contenere quantità eccessive di aflatossine a causa delle diverse condizioni di trattamento e immagazzinamento. L'articolo 2 dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 54.F dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari] proibisce la vendita di prodotti alimentari contenenti quantità eccessive di contaminanti ai fini della sanità pubblica, in particolare della tossicologia. Tutti gli Stati EFTA hanno una regolamentazione specifica per quanto riguarda il tenore di aflatossine in questo genere di prodotti.

L'obiettivo di questa parte del programma è studiare in quale misura i livelli di aflatossine contenuti in tali prodotti superino i limiti nazionali. Lo studio è altresì inteso a determinare in base a quali norme giuridiche uno Stato EFTA può rifiutarne l'osservanza. I metodi di analisi dovrebbero consentire di individuare nei campioni tassi di aflatossina eguali o inferiori a 1 µg/kg.

4. Contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari

I prodotti alimentari, etichettati o commercializzati in maniera da indicare l'assenza di alcuni ingredienti proteici, ecc. presentano un rischio potenziale per la salute delle persone che soffrono di allergie o ipersensibilità alimentari. Alimenti contaminati anche da quantità minime di questi particolari ingredienti potrebbero avere conseguenze fatali. L'articolo 2 dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 18 dell'accordo SEE (direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità) stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda la composizione del prodotto alimentare. L'obiettivo di questa parte del programma è studiare le misure sanzionatorie adottate da Islanda, Liechtenstein e Norvegia nei casi di immissione sul mercato di prodotti alimentari contaminati.

Campo di applicazione

Qualsiasi tipo di prodotto alimentare che riporti indicazioni che dichiarino o che facciano presumere l'assenza di un determinato ingrediente: il campionamento dovrebbe essere limitato ai prodotti che non contengono latte o proteine del latte, lattosio, uova o glutine, tenendo conto dei tipi di prodotti alimentari che sono più diffusi sul mercato degli Stati EFTA.

Relazione tecnica: tabelle

Gli Stati EFTA provvedono a che siano comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA il numero di prodotti alimentari contaminati e dei produttori o importatori interessati, nonché le informazioni relative ai provvedimenti adottati per far osservare la legge. Se il provvedimento è commisurato alla quantità di contaminante rilevata, vanno altresì specificate le quantità che determinano l'adozione del provvedimento.

5. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1997.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Knut ALMESTAD

Presidente

ALLEGATO

1. AFLATOSSINE NELLE SPEZIE

Tabella 1.1

Pepe

Stato membro:

Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

Aflatossina	Numero di campioni				Valore medio dei campioni positivi (µg/kg)	Valore mediano dei campioni positivi (µg/kg)	Valore massimo (µg/kg)	Valore limite o valore guida per il rifiuto (µg/kg)
	non riscontrata	< 2 µg/kg	2 - < 10 µg/kg	10 - 50 µg/kg				
B1								
B2								
G1								
G2								

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

Tabella 1.2

Chili e chili in polvere

Stato membro:

Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

Aftatossina	non riscontrata	Numero di campioni				Valore medio dei campioni positivi (µg/kg)	Valore mediano dei campioni positivi (µg/kg)	Valore massimo (µg/kg)	Valore limite o valore guida per il rifiuto (µg/kg)
		< 2 µg/kg	2 - < 10 µg/kg	10 - 50 µg/kg	> 50 µg/kg				
B1									
B2									
G1									
G2									

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.: parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

Tabella 1.3

Noce moscata

Stato membro:

Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

	Numero di campioni				Valore medio dei campioni positivi (µg/kg)	Valore mediano dei campioni positivi (µg/kg)	Valore massimo (µg/kg)	Valore limite o valore guida per il rifiuto (µg/kg)
	non riscontrata	< 2 µg/kg	2 - < 10 µg/kg	10 - 50 µg/kg				
Aflatossina								
B1								
B2								
G1								
G2								

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc., parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato: limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

Tabella 1.4

Paprica in polvere

Stato membro:

Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

	non riscontrata	Numero di campioni				Valore medio dei campioni positivi ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Valore mediano dei campioni positivi ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Valore massimo ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Valore limite o valore guida per il rifiuto ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
		< 2 $\mu\text{g}/\text{kg}$	2 - < 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$	10 - 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$	> 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$				
Atlatossina									
B1									
B2									
G1									
G2									

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

2. CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A PERSONE AFFETTE DA ALLERGIE O IPERSENSIBILITÀ ALIMENTARI

Tabella 2.1

Ricerca sui prodotti che recano una menzione che specifica l'assenza di uno o più dei seguenti ingredienti: latte/proteine del latte, lattosio, uovo o glutine

Stato membro:

Numero totale di prodotti analizzati:

Numero totale di produttori/importatori interessati:

Numero totale di prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti:

Numero totale di produttori/importatori che trattano prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti:

Misure adottate nei casi in cui sono stati trovati i suddetti ingredienti

Menzione	Numero di prodotti		Numero di produttori/importatori		Misure adottate (*) Numero							
	analizzati	non conformi	controllati	con prodotti non conformi	Nessuna (1)	Richiamo verbale (2)	Richiamo scritto (3)	Miglior controllo interno richiesto (4)	Divieto di vendita (5)	Sanzione amministrativa (6)	Azione giudiziaria (7)	Altre (8)
Senza latte/proteine del latte												
Senza lattosio												
Senza uova												
Senza glutine												

(*) Osservazioni sulle misure adottate ed, eventualmente, indicazione del livello (mg/kg) a cui è stato adottato il provvedimento, se il tipo di misura è legato alla quantità di contaminante trovata.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tabella 2.2

Stato membro:

Metodi di analisi utilizzati

Latte/proteine del latte	
Lattosio	
Uovo	
Glutine	

Altre osservazioni:

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 167/97/COL****del 17 giugno 1997**

concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 90/642/CEE del Consiglio che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e successive modificazioni), modificato dal protocollo 1 dell'accordo SEE (denominato in seguito «atto»), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

sentito il comitato EFTA per i prodotti alimentari che assiste la predetta Autorità,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto dispone che gli Stati EFTA inviino all'Autorità di vigilanza EFTA, entro il 1° agosto 1996, tutte le necessarie informazioni sull'attuazione nel corso del 1995 dei loro rispettivi programmi di ispezione per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari fissati nell'allegato II della suddetta direttiva; che detta Autorità di vigilanza ha ricevuto talune informazioni in conformità della succitata disposizione;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 dell'atto dispone che gli Stati EFTA elaborino programmi previsionali che definiscano la natura e la frequenza dei controlli da effettuare per garantire l'osservanza dell'elenco stabilito dei livelli massimi di residui di antiparassitari;

considerando che l'entità delle informazioni comunicate all'Autorità di vigilanza EFTA non è stata sufficiente ad ottenere un quadro completo delle attività di controllo dei residui di antiparassitari svolte dagli Stati EFTA nel 1995, o a consentire una valutazione globale delle azioni in materia di controllo che detti Stati intendono attuare nel 1997; che tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per poter coordinare un programma a livello SEE per determinare combinazioni antiparassitari/prodotti; che questo è il terzo programma coordinato specifico ad essere raccomandato, e che le indicazioni relative ai prodotti da includere nei futuri programmi specifici annui di coordinamento sono importanti ai fini della programmazione da parte delle competenti autorità degli Stati EFTA; che i prodotti non saranno normalmente ripresi in considerazione nei programmi coordinati specifici prima di tre anni;

considerando che l'allegato II dell'atto, nel testo modificato, contiene gli elenchi delle quantità massime di residui di taluni antiparassitari che devono pertanto essere oggetto dei programmi nazionali e coordinati di controllo per il 1997;

considerando che sussiste la necessità di raccomandare disposizioni generali di base per i controlli che gli Stati EFTA devono effettuare nel 1997 sui residui di antiparassitari allo scopo di verificare l'osservanza dei livelli massimi obbligatori di residui di antiparassitari e di contribuire così al corretto funzionamento dello Spazio economico europeo;

considerando che è importante che gli Stati EFTA dispongano, come base di discussione, di informazioni sulle misure in materia di garanzia che gli Stati membri applicano al prelievo di campioni e alle analisi sui residui di antiparassitari per garantire la qualità dei prodotti;

considerando che, ai fini delle future raccomandazioni dell'autorità di vigilanza EFTA, è opportuno che quest'ultima sia preventivamente informata dei programmi previsionali degli Stati EFTA per il 1998 in materia di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari previste dall'atto;

considerando che i controlli e il campionamento effettuati dagli Stati EFTA per garantire il rispetto delle percentuali massime di residui di antiparassitari, di cui all'elenco dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/642/CEE, vanno effettuati conformemente alle disposizioni dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 20 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 79/700/CEE della Commissione, che fissa i metodi comunitari di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli), dell'atto di cui all'allegato II, capitolo XII, punto 37 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 85/591/CEE del Consiglio, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana) e degli atti di cui all'allegato II, capitolo XII, punti 50 e 54.N dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttive 89/397/CEE e 93/99/CEE, relative al controllo ufficiale dei prodotti destinati all'alimentazione umana);

considerando che il Liechtenstein deve conformarsi entro il 1° gennaio 2000 alle disposizioni degli atti di cui all'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE; che deve adoperarsi al meglio per conformarsi al disposto degli atti di cui al suddetto capitolo entro il 1° gennaio 1997; che pertanto il Liechtenstein è incluso nella presente raccomandazione per il 1997;

considerando che la Commissione europea, nella raccomandazione del 2 dicembre 1996 relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sopra o in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, raccomanda che gli Stati membri dell'Unione europea attuino un programma corrispondente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia di osservare le seguenti disposizioni:

- 1) per quanto riguarda specificamente il 1997, di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate in allegato, con l'obiettivo di cinquanta campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione sul mercato dello Stato EFTA in funzione dell'origine (nazionale, SEE o extracomunitaria), e di comunicare i risultati, i metodi analitici applicati, le soglie di notificazione raggiunte e le misure di garanzia della qualità, entro il termine massimo del 1° agosto 1998;
- 2) di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA, entro il 1° agosto 1997, tutte le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto riguardanti l'esercizio di sorveglianza del 1996, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campioni, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e particolarmente:
 - 2.1) i risultati dei controlli specifici per il 1996, come stabilito al punto 5 della raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 85/96/COL concernente un programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1996 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
 - 2.2) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari indicati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, in relazione alle quantità armonizzate e, dove questi non fossero ancora fissati per lo Spazio economico europeo, in relazione ai contenuti in vigore sul piano nazionale;

- 2.3) i criteri applicati per elaborare i programmi nazionali per quanto riguarda il numero di campioni prelevati e le analisi effettuate;
 - 2.4) i criteri applicati per definire e fissare le soglie di notificazione;
 - 2.5) le misure di garanzia della qualità applicate per il prelievo dei campioni o le modifiche di tali misure rispetto agli anni precedenti;
 - 2.6) i dati relativi all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CE, dei laboratori che effettuano le analisi e, ove tale accreditamento non fosse stato ancora rilasciato, i criteri seguiti per fissare le misure di garanzia della qualità dei laboratori stessi;
- 3) entro il 1° luglio 1997, di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA i loro programmi previsionali per l'anno 1998, e nei limiti del possibile per gli anni successivi, per il controllo dei contenuti massimi di residui di antiparassitari fissati dalla direttiva 90/642/CEE;
 - 4) l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1997.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Knut ALMESTAD

Presidente

ALLEGATO

Quantità massime di residui (QMR) da sottoporre ai controlli specifici per il 1997, di cui al punto 1 della presente raccomandazione

(in mg/kg)

Residui di antiparassitari da analizzare	Prodotti ai quali si applicano le QMR				
	1. Mandarini	2. Pere	3. Banane	4. Fagioli (freschi e surgelati)	5. Patate
Carbendazim (*)	5	2	1	—	—
Tiabendazolo	6	5	3	—	5
Acefate	1	—	0,02 *	—	0,02 *
Clorotalonil	0,01 *	—	0,01 *	—	0,01 *
Cloropirifos	0,3	0,5	—	—	0,05 *
DDT	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
Diazinone	0,5	0,5	0,5	0,5	—
Endosulfan	1	1	0,05 *	1	—
Iprodione	0,02 *	10	—	—	0,02 *
Metalaxil	—	1	0,05 *	0,05 *	0,05 *
Metamidofos	0,2	—	0,01 *	—	0,01 *
Metidation	2	0,3	0,02 *	0,02 *	0,02 *
Triazafos	—	—	0,02 *	—	—

(*) Benomil, carbendazim, metiltiofanato (somma dei residui espressi come carbendazim).

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.